

COMUNE DI MATERA  
UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0835/241.305 – fax 0835/241.369  
e-mail: tributi.debonis@comune.mt.it

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

Visto l'art. 9 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni in L. 07.12.2012 n. 213;

Visto l'art. 1, commi 380 e seguenti, della L. 24.12.2012, n. 228;

Visto l'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n. 35;

Visto l'art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54;

### INFORMA

che entro il **17 GIUGNO 2013** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2013.

#### Attenzione!

A norma dell'art. 1 del D.L. 54/2013, il versamento della prima rata del tributo è **sospeso** per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze e le fattispecie dal Comune ad essa assimilate (circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23/05/2013), **eccetto** che per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, comma 4,5 e 8, del D.L.n.201 del 2011.

Il versamento della prima rata per le fattispecie che beneficiano della sospensione dovrà eseguirsi entro il **16/09/2013** se entro il 31/08/2013 non verrà adottata dallo Stato la riforma dell'imposizione immobiliare prevista dall'art. 2 del D.L. 54/2013.

Il versamento del **saldo** dell'imposta deve eseguirsi **entro il 16/12/2013**.

**SOGGETTI PASSIVI:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA:** il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

#### BASE IMPONIBILE:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

**Attenzione!!** Per gli immobili di categoria D il coefficiente è stato incrementato nel 2013 rispetto al 2012.

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento che sono disponibili sul sito internet dell'Ente.
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

**ALIQUOTE:** A norma dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 il versamento della prima rata deve eseguirsi applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nei 12 mesi dell'anno precedente, vale a dire quelle dell'anno 2012. Le aliquote deliberate per il 2013 devono applicarsi solo in sede di pagamento del saldo. Si riportano le aliquote vigenti nel 2012:

Fattispecie	Aliquote 2012
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota base (tutti gli altri immobili)	0,76%

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**DETRAZIONE:** per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

**CALCOLO DELL'IMPOSTA:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Dal 2013 **non si applica più la quota statale del tributo**. Pertanto, fatto eccezione per quanto di seguito indicato, il **tributo deve versarsi interamente al comune**.

**Per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D** il tributo deve invece calcolarsi come segue:

- **Quota statale:** applicando l'aliquota dello 0,76%
- **Quota comunale:** (solo nel caso in cui l'Amministrazione deliberi di aumentare l'aliquota standard del 0,76 previsto dall'art.6, primo periodo, dell'art.13 del DL.n.201/2011 ).

Per il versamento dell'imposta dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota da applicare è lo 0,2% ed il relativo tributo deve essere versato interamente allo Stato (non nella scadenza di giugno, tenuto conto della sospensione sopra indicata) – *Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/Df – 2013*.

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune.

**PAGAMENTO:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati **o il bollettino di conto corrente postale** approvato con D.M. 23/11/2012, intestato al c/c postale n.1008857615, "Pagamento IMU". **Il codice comune da indicare è F052..** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali no cat D	3913	=====
Fabbricati rurali strumentali cat D	=====	3925
Terreni	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili produttivi cat D	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **il 30 giugno dell'anno successivo a quello** in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione dell'anno 2012 deve essere presentata entro il **30/06/2013**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

Per maggiori informazioni:

Comune di Matera - Ufficio Tributi - Via A.Moro.

E-mail: [tributi.debonis@comune.mt.it](mailto:tributi.debonis@comune.mt.it) - PEC: [comune.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.matera@cert.ruparbasilicata.it)

Tel. 0835-241305 – sito internet: [www.comune.mt.it](http://www.comune.mt.it)

31 maggio 2013

**Il Funzionario Responsabile**  
**Dott. Michele DE BONIS**